

REGOLAMENTO DI FUNZIONE E GESTIONE DELL'ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

**TITOLO I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI**

Articolo 1 - Istituzione dell'elenco aperto di prestatori di servizi di ingegneria e architettura

1. È istituito un elenco aperto di operatori economici qualificati per l'affidamento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, dei servizi concernenti la progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, il collaudo, le attività di supporto al responsabile del procedimento.
 2. Il presente regolamento disciplina i meccanismi di formazione ed aggiornamento, le modalità di utilizzo dell'elenco di cui al comma 1, la selezione degli operatori economici in esso iscritti ed ogni altro profilo di gestione;
 3. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 non garantisce l'affidamento di incarichi; gli operatori economici non potranno pretendere qualora, nel corso di validità della loro iscrizione, la stazione appaltante non dia avvio ad acquisizioni o richieste di offerta per la categoria o le categorie rispetto alle quali essi risultino iscritti, ovvero qualora non sia possibile scorrere l'intero elenco dei soggetti iscritti
 4. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di preavviso in capo agli iscritti, di revocare i singoli Elenchi attivati, e/o modificare i requisiti richiesti per l'iscrizione e/o modificare il presente Regolamento
1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di attivare indagini di mercato e/o altre forme previste dalla normativa al fine di reperire altri operatori economici presenti sul mercato nell'eventualità il numero di iscritti all'interno di una specifica classe / categoria

non fosse ritenuto sufficiente oppure la categoria richiesta non fosse presente all'interno dell'elenco oppure ritenuta eccessivamente specialistica o, comunque, nei casi che riterrà opportuni previa debita motivazione;

5. Tutti i requisiti ed i riferimenti quivi indicati saranno ritenuti immediatamente superati se in contrasto con normativa sopravvenuta.

Articolo 2 – Ambito oggettivo di applicazione dell'elenco ed articolazione dello stesso

1. L'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, è utilizzato nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e di cui alle altre disposizioni di legge e regolamentari in tema di affidamenti pubblici, nonché nel rispetto delle norme di carattere regolamentare ed organizzativo proprie della stazione appaltante.

2. L'elenco di cui sopra è suddiviso in due fasce d'importo:

- prima fascia: servizi d'importo inferiore ad € 40.000,00;
- seconda fascia: servizi d'importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 100.000, 00.

3. Qualora tali soglie dovessero subire delle variazioni, la Stazione Appaltante si riserva di procedere ad una revisione dell'elenco, chiedendo agli operatori già iscritti di aggiornare le proprie dichiarazioni in relazione alle nuove classi di importo;

4. Nelle more del perfezionamento di tale revisione, gli operatori potranno comunque essere invitati alle relative procedure salva una dimostrazione da parte loro di possedere i requisiti prescritti, laddove maggiormente gravosi di quelli richiesti per l'iscrizione alla classe di appartenenza;

5. Salva diversa indicazione dell'operatore economico, l'iscrizione alla seconda fascia d'importo comporta l'iscrizione anche alla fascia d'importo inferiore.

6. L'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, è suddiviso in sotto elenchi, secondo la tipologia dei servizi di ingegneria e architettura di cui all'articolo 1, comma 1, e secondo le seguenti categorie di opere, individuate nell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 17 giugno 2016:

- edilizia;
- strutture;
- impianti;
- infrastrutture per la mobilità;

- idraulica;
- tecnologie della informazione e della comunicazione;
- paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste;
- territorio e urbanistica.

7. I servizi di ingegneria e architettura di cui all'articolo 1, comma 1, sono codificati nelle seguenti prestazioni:

- a) studi di fattibilità;
- b) progettazione preliminare, definitiva, esecutiva;
- c) direzione lavori, misure e contabilità;
- d) coordinamento della Sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione;
- e) attività di supporto al Responsabile del Procedimento;
- f) studi di impatto ambientale e screening per procedure di verifica e valutazione di impatto ambientale;
- g) servizi di verifica del progetto;
- h) collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale o solo finale;
- i) collaudo statico;
- j) collaudo tecnico – funzionale degli impianti.

8.. Gli operatori economici devono iscriversi all'elenco delle categorie principali di cui al comma 4 e delle categorie secondarie di cui al comma 5, indicando una o più tipologie di servizi, una o più categorie di opere (come da tabella che segue), individuate nella Tavola Z-1, recante "Categoria delle opere - parametro del grado di complessità – classificazione di servizi e corrispondenze", allegata al decreto ministeriale 17 giugno 2016; per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143, si fa riferimento alle corrispondenze con i tariffari degli ingegneri e architetti (legge 2 marzo 1949, n. 143), dei geologi (decreto ministeriale 18 novembre 1971) e degli agronomi (decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 1991), richiamati nella predetta Tavola Z-1.

9. Vale il disposto di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 17 giugno 2016.

Articolo 3 – Ambito soggettivo di applicazione dell'elenco – Soggetti ammessi

1. Possono presentare domanda di inserimento nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti indicati nell'articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Cod. CATEGORIE Id opere

1 Edilizia E.05, E.12, E.17, E.18, E.20

2 Strutture S.01, S.02, S.03, S.04, S.05, S.06

3 Impianti IA.01, IA.02, IA.03, IA.04, IB.08, IB.09, IB.10, IB.11, IB.12

4 Infrastrutture per la mobilità V.01, V.02, V.03

5 Idraulica D.01, D.02, D.03, D.04, D.05

6 Tecnologie della informazione e della comunicazione T.01, T.02, T. 03

7 Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste P.01, P.02, P.03, P.04, P.05, P.06

8 Territorio e urbanistica U.01, U.02, U.03

2. Non è ammessa l'iscrizione nell'elenco di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), b) c) e d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; il raggruppamento potrà essere costituito in sede di espletamento di gara.

3. Al momento della domanda di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, le associazioni di professionisti devono essere già costituite.

Articolo 4 – Requisiti di carattere generale per l'ammissione all'elenco degli operatori economici

1. Non sono ammessi all'iscrizione all'elenco gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i..

2. La sussistenza dei requisiti di cui sopra, e degli altri richiesti dal presente regolamento, verrà comprovata dall'operatore economico, in sede di presentazione della domanda di iscrizione o dell'istanza di rinnovo della medesima oppure in occasione della comunicazione di variazioni, mediante la sottoscrizione di un modulo predisposto dalla Stazione Appaltante e sottoscritto ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. L'operatore dovrà rendere tempestivamente e comunque entro e non oltre giorni sette naturali e consecutivi dall'evento tramite la richiesta di aggiornamento dei dati e dei

documenti caricati a sistema edotta la Stazione Appaltante di ogni circostanza sopravvenuta durante la permanenza dell'iscrizione a pena, nel caso si appalesasse tale carenza informativa, della facoltà della Stazione Appaltante di procedere alla revoca della permanenza dello stesso nell'elenco;

4. In caso di presentazione di false dichiarazioni l'Operatore Economico, oltre a incorrere in un provvedimento espulsivo dell'elenco degli operatori economici e nelle possibili sanzioni di legge, sarà segnalato presso le Autorità competenti per i provvedimenti di cui all'attuale articolo 80 comma 12 d.lgs. 50/2016 s.m.i. o, in ogni caso, che saranno ritenuti di legge;

5. E' facoltà dell'Operatore Economico produrre, oltre alle dichiarazioni richieste dalla Stazione Appaltante, ogni eventuale documento e/o dichiarazione ritenga necessaria od opportuna con riguardo alla propria posizione quale, a titolo di esempio, *curriculum vitae* autodichiarazioni in merito ad attività professionale svolta etc; tutti tali dati saranno liberamente valutati dalla Stazione Appaltante;

Articolo 5 - Requisiti di ammissione all'elenco aperto per gli operatori economici per i requisiti di carattere speciale

1. Per l'iscrizione ad entrambi le fasce di cui all'articolo 2, comma 1, è richiesta l'iscrizione ai rispettivi ordini o albi o collegi professionali e alle eventuali ulteriori abilitazioni prescritte da specifiche disposizioni di legge.

2. Per l'iscrizione alla seconda fascia di cui all'articolo 2, comma 1, è richiesto il seguente requisito di capacità economico – finanziaria: fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'articolo 3, lettera vvv) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 espletati nell'ultimo quinquennio la presentazione della domanda di iscrizione per un importo pari ad € 100.000,00.

3. Per l'iscrizione alla seconda fascia di cui all'articolo 2, comma 1, è richiesto inoltre il seguente requisito di capacità tecnico – professionale: avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di domanda di iscrizione, di servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti alla classe ed alla categoria scelta per un importo globale pari o superiore ad € 100.000,00;

4. Per l'affidamento dei servizi di collaudo, indipendentemente dalla natura giuridica dell'operatore economico che richiede l'iscrizione, oltre al possesso dei requisiti speciali, richiesti per l'intervento da collaudare, ai sensi del presente articolo, vale quanto disposto

dall'articolo 216, commi 3, 4, 5, 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; per il conferimento del servizio di collaudo statico, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è richiesta l'iscrizione all'ordine professionale degli ingegneri o architetti da almeno dieci anni.

5. Ai sensi dell'articolo 216, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il soggetto esterno che sia stato affidatario di un collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo; per i collaudi non in corso d'opera il divieto è stabilito in un anno.

6. A norma dell'articolo 102, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, non possono essere affidatari di incarichi di collaudo e di verifica di conformità:

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;

b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;

c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;

d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare.

7. Vale il disposto di cui all'articolo 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.

8. La sussistenza dei requisiti di cui sopra e degli altri richiesti dal presente regolamento verrà comprovata dall'operatore economico, in sede di presentazione della domanda di iscrizione o dell'istanza di rinnovo od in occasione della comunicazione di variazioni, mediante la sottoscrizione di un modulo predisposto dalla Stazione Appaltante con il quale, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, dichiarerà di disporre dei requisiti speciali richiesti per poter accedere all'elenco, con riserva, in capo alla Stazione Appaltante, di richiedere la produzione di documentazione specifica a comprova di quanto affermato;

9. E' sempre facoltà dell'Operatore Economico, all'atto dell'iscrizione o rinnovo, produrre ogni eventuale documento e/o dichiarazione ritenga necessaria od opportuna ad integrazione della propria posizione o a dimostrazione dei requisiti di cui sopra; la Stazione Appaltante si riserva sin da ora la valutazione discrezionale di quanto prodotto.

TITOLO

PROCEDURA D'ISCRIZIONE

Articolo 6 – Adempimenti per l'iscrizione all'elenco aperto degli operatori economici

1. Gli operatori economici interessati all'iscrizione all'elenco, potranno inoltrare la propria domanda di iscrizione in ogni momento, in conformità alle disposizioni contenute nel presente regolamento sulla base del *form* predisposto dalla stazione appaltante e riportato sul sito www.cavspa.it.

2. La stazione appaltante avrà la facoltà d'integrare e di variare in qualsiasi momento il numero e la denominazione delle categorie in relazione alle proprie esigenze interne.

3., La domanda d'iscrizione dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'operatore economico; nel caso di domanda sottoscritta da un procuratore legale, dovrà essere allegata la procura.

4. Entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della domanda d'iscrizione, concluderà l'esame della medesima dando comunicazione all'istante dell'accoglimento o del rigetto della domanda.

5. In difetto di comunicazione da parte della stazione appaltante, trascorso il termine di cui al comma precedente, la domanda d'iscrizione deve intendersi come accolta.

6. Qualora la documentazione presentata non dovesse risultare completa o occorresse un supplemento di istruttoria alla luce di elementi che la Stazione appaltante ritenesse di analizzare, l'iscrizione, anche nel caso siano trascorsi i trenta giorni, potrà essere sospesa per il tempo necessario a contattare l'Operatore Economico per acquisire le eventuali integrazioni o giustificazioni richieste;

7. In tutti i casi non fosse possibile accogliere la domanda d'iscrizione, la stazione appaltante comunicherà all'istante le ragioni del mancato accoglimento e quest'ultimo

avrà dieci giorni lavorativi per presentare le proprie contro deduzioni e produrre ulteriore documentazione a supporto; la comunicazione circa le ragioni che ostano all'iscrizione interrompe il termine di cui al comma precedente.

8. Decorso il termine di trenta giorni naturali e consecutivi dalla presentazione delle contro deduzioni e della eventuale documentazione a corredo delle stesse senza che vi sia alcuna comunicazione da parte della stazione appaltante, la domanda s'intenderà accolta; in caso di esito negativo, la relativa comunicazione sarà comunicato entro il termine di cui sopra e dovrà tenere conto delle controdeduzioni e della documentazione presentate dall'operatore economico;

9. Gli Operatori Economici la cui domanda di iscrizione sarà rigettata non verranno inseriti nell'elenco verrà loro attribuito lo status di "Non abilitato" senza che egli possa vantare alcunché nei confronti della Stazione Appaltante;

10. La pubblicazione del presente regolamento, dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, e dei relativi avvisi nonché la diffusione della documentazione richiamata nel presente regolamento e la stessa istituzione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, non costituiscono in alcun modo l'avvio di una procedura di affidamento di contratti pubblici, ma rappresentano adempimenti esclusivamente funzionali alla creazione di una banca dati di operatori economici dalla quale attingere ai fini di futuri affidamenti di contratti pubblici.

Articolo 7 – Comunicazioni

1.. Ogni comunicazione afferente l'elenco e diretta all'Operatore Economico verrà effettuata tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato da quest'ultimo in fase di registrazione;

2.. la mancata consegna di una comunicazione per errore di digitazione e/o mancato aggiornamento dell'indirizzo di riferimento sarà integralmente a carico dell'Operatore Economico e nulla potrà essere imputato alla Stazione Appaltante;

Articolo 8 - Durata dell'iscrizione

1. L'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, è permanente.

2. L'iscrizione è soggetta a rinnovo annuale con obbligo in capo all'Operatore Economico di tempestivo aggiornamento in caso di modifica delle condizioni presenti all'atto dell'iscrizione.

3. Al termine di periodo di un anno dall'inoltro della domanda di iscrizione o dall'inoltro della domanda di rinnovo, ogni operatore economico ha l'onere di procedere al rinnovo dell'iscrizione.

4. L'operatore economico, una volta scaduta la validità della sua iscrizione non potrà essere interpellato fino al completamento della nuova iscrizione senza che esso possa vantare alcun diritto e/o pretesa in capo alla Stazione Appaltante;

5. Trenta giorni naturali antecedenti alla data di scadenza della validità dell'iscrizione sarà notificata agli Operatori Economici una comunicazione, tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato all'atto dell'iscrizione, con richiesta di eventuale rinnovo;

Articolo 9 - Verifiche sul possesso dei requisiti

1. Sarà facoltà della stazione appaltante procedere, in ogni momento, alle verifiche documentali dei requisiti dichiarati dagli operatori economici, anche mediante accertamenti a campione ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

2. Per condurre le verifiche, che potranno essere condotte a campione e anche solamente su alcuni dei requisiti dichiarati dagli Operatori Economici all'atto dell'iscrizione, la Stazione Appaltante potrà avvalersi di personale interno o anche di altri soggetti sia pubblici che privati debitamente autorizzati;

3. Sarà facoltà della Stazione Appaltante richiedere eventuali informazioni a precedenti committenti al fine di verificare l'autenticità delle dichiarazioni;

4. Il rifiuto ingiustificato da parte dell'Operatore Economico a fornire eventuali dati richiesti dalla Stazione appaltante nelle forme previste dal presente Regolamento potrà condurre alla sospensione o alla cancellazione dello stesso dall'elenco, a seconda della gravità dell'inadempimento, con provvedimento motivato della Stazione Appaltante;

Articolo 10 - Modalità di attuazione dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento

1. Al fine di ottemperare ai principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, a decorrere dal 01/09/2020 ed entro quindici giorni naturali e consecutivi, la stazione appaltante procederà alla formulazione di un ordine casuale degli operatori economici mediante un algoritmo del *software* utilizzato per la gestione informatica dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Al fine di ottemperare ai principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, la stazione appaltante procederà, per ogni affidamento pari o superiore a € 40.000,00 ed entro gli €100.000,00, ad indicare nella determinazione a contrarre, oltre agli altri elementi previsti dalla procedura interna e dai disposti di legge, almeno i seguenti elementi:

- a. il numero di operatori economici da invitare alla procedura di affidamento;
- b. l'identificazione della categoria di specializzazione e l'intervallo di importo che caratterizza la prestazione.

3. Sulla base degli elementi di cui alle lettere a. e b. del comma precedente, la stazione appaltante inviterà alla procedura d'affidamento gli operatori economici iscritti nella pertinente categoria e classe d'importo dell'elenco, sulla base dell'ordine ottenuto per effetto di quanto al comma 1 e sulla base di quello cronologico per gli operatori economici iscritti dopo la data di attivazione.

4. Gli operatori economici che avranno avuto la possibilità di partecipare alle selezioni saranno collocati in fondo alla relativa graduatoria.

5. Per gli affidamenti inferiori all'importo di € 40.000,00, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, individuando l'operatore economico a cui affidare il contratto d'appalto di lavori, servizi o forniture tra quelli iscritti all'elenco di cui all'articolo 1, comma 1.

Articolo 11 – Sospensione dall'elenco di operatori economici

1.. La stazione appaltante procederà alla sospensione temporanea degli operatori economici per tutta la durata dell'istruttoria nei seguenti casi:

- a. in caso di mancato riscontro di dati e/o documentazione richiesta e ritenuta essenziale al fine di vagliare la posizione dell'operatore economico nel caso quest'ultimo si riservi la produzione di quanto richiesto adducendo idonea motivazione e richiedendo ulteriore termine per la produzione;
- b. quando sia in corso una procedura di fallimento e/o concordato preventivo;
- c. quando sia ritenuto opportuno dalla Stazione Appaltante al fine di tutelare le proprie ragioni e comunque in casi ritenuti gravi e necessari

2.. La stazione appaltante, accertata la causa di sospensione, comunicherà all'operatore economico le ragioni di ciò e disporrà contestualmente una sua temporanea esclusione

dall'elenco degli operatori senza che questi abbia nulla a pretendere invitando l'operatore economico a presentare, entro il termine di dieci giorni lavorativi (o termine superiore se ritenuto congruo e ragionevole dalla Stazione Appaltante), i dati richiesti;

3.. La sospensione, comunicata per iscritto all'Operatore Economico, avverrà per un termine ritenuto minimo per condurre a buon fine le procedure di verifica;

4. Alla conclusione del succitato procedimento di cui sopra, la Stazione Appaltante potrà provvedere alla convalida della richiesta o, in caso di presenza di elementi ostativi a ciò, alla cancellazione dell'operatore nei modi e nelle forme previsti.

5. La Stazione Appaltante si riserva sin d'ora, nel caso di carenze documentali minori dovute a mere dimenticanze o necessità di rettifiche, di richiedere all'Operatore Economico di integrare / modificare quanto prodotto in modo informale senza attivare la procedura di sospensione fatto salvo emergano elementi tali da rendere il provvedimento strettamente necessario od opportuno.

Articolo 12 – Cancellazioni dall'elenco di operatori economici

1. La stazione appaltante procederà alla cancellazione degli operatori economici:
 - a) in caso di richiesta di cancellazione formulata tramite istanza formale comunicata per iscritto dall'operatore economico iscritto nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1;
 - b) comprovata assenza o sopravvenuta perdita, all'esito dell'istruttoria della stazione appaltante o dichiarata dall'operatore economico, di uno o più requisiti dichiarati in sede d'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 1 ove essi siano ritenuti essenziali per la permanenza all'interno dell'albo;
 - c) rifiuto ingiustificato o mancata produzione della documentazione necessaria alla comprova dei requisiti d'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, entro il termine fissato dalla stazione appaltante, che comunque non potrà essere inferiore a dieci giorni lavorativi;
 - d) evidenza, all'esito dell'istruttoria, della presenza di dichiarazioni mendaci;
 - e) emissione, da parte delle Autorità competente, di comunicazioni negative in materia di normativa antimafia o condanne penali e provvedimenti interdittivi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001 s.m.i. che renda impossibile la contrattualizzazione di un rapporto;

- f) mancata risposta o carenza di idonea giustificazione, ritenuta congrua dalla Stazione Appaltante, all'invito a presentare offerta per almeno tre volte in un biennio;
- g) esecuzione di prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede o con grave errore nell'esercizio delle prestazioni professionali.

2. La stazione appaltante, accertata la causa di cancellazione, comunicherà all'operatore economico le ragioni per cui procederà alla cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, ed inviterà l'operatore economico a presentare, entro il termine di dieci giorni, le proprie controdeduzioni ed ulteriore documentazione; trascorso tale termine, entro i successivi dieci giorni lavorativi (o termine superiore se ritenuto congruo e ragionevole dalla Stazione Appaltante), la stazione appaltante, in caso di mancato accoglimento delle giustificazioni presentate dall'operatore economico, con provvedimento motivato da notificarsi a quest'ultimo, alla cancellazione dello stesso dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 1; il provvedimento di cancellazione dovrà dare conto del mancato accoglimento delle giustificazioni prodotte dall'operatore economico.

3.. L'Operatore che abbia subito il provvedimento della cancellazione non potrà iscriversi all'elenco salvo dimostri, all'esito di apposita istanza formulata alla Stazione Appaltante, di aver provveduto a sanare definitivamente le condizioni ostative che avevano condotto al provvedimento di cancellazione o, nel caso il provvedimento espulsivo derivasse da altra motivazione, trascorso un lasso temporale pari ad almeno ventiquattro mesi dall'irrogazione dello stesso.

Articolo 13 – Responsabilità e doveri in capo all'Operatore Economico

1.. L'Operatore Economico ha l'onere di monitorare ed aggiornare con cadenza regolare la propria posizione personale all'interno dell'elenco e, più in generale, ha l'onere di consultare il sito della Stazione Appaltante per ogni possibile aggiornamento;

2. L'Operatore Economico ha l'obbligo di conservare con la dovuta diligenza la propria *password* e, in ogni caso, la Stazione Appaltante non sarà in nessun caso responsabile per qualunque genere di danno, patrimoniale e non, di natura diretta o indiretta, che l'Operatore dovesse subire direttamente o verso eventuali terzi interessati a causa della non corretta conservazione dei dati di accesso all'elenco;

3. L'Operatore Economico, a prescindere dall'effettivo aggiornamento del formulario standard predisposto dalla Stazione Appaltante, ha comunque l'obbligo di segnalare in

modo completo e tempestivo ogni eventuale indicazione prevista dalla legge in vigore al momento dell'atto dell'iscrizione o del rinnovo;

4. La Stazione Appaltante, in ogni caso, non risponde in caso di malfunzionamento del Portale e l'Operatore non potrà aver nulla a pretendere in tal caso;

5. Gli Operatori Economici, con la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco fornitori, si impegnano a manlevare e a tenere indenne la Stazione Appaltante, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere addebitate o sofferte dalla medesima, e/o da terzi a causa di violazioni del presente Regolamento e/o di utilizzo scorretto del Portale o di violazioni della normativa vigente da parte dell'Operatore Economico.

5. In caso di violazioni del presente Regolamento e/o di utilizzo scorretto del Portale o di violazioni della normativa vigente, la Stazione Appaltante si riserva di procedere ad irrogare all'Operatore la cancellazione o la sospensione dello stesso dall'Elenco, a seconda della gravità dell'evento, ed, altresì, in ogni caso si riserva sia la segnalazione all'Autorità competente sia il diritto di agire per il risarcimento dei danni patrimoniali e non, di natura diretta od indiretta, eventualmente subiti.

Articolo 14. Gestore del Sistema

Il Gestore del Sistema, il cui nome sarà indicato nel Portale, è il soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione dei servizi di gestione e conduzione del Portale e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Portale medesimo, assumendone il Gestore stesso ogni responsabilità al riguardo.

Il Gestore del Sistema è, altresì, incaricato della conservazione dei documenti prodotti dagli Operatori Economici e inviati attraverso il Portale nell'ambito delle procedure di iscrizione all'Elenco Fornitori e, in generale, delle RegISTRAZIONI di sistema.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Portale stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite in materia di protezione dei dati personali.

Inoltre, il Gestore del Sistema assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali e cura, per conto della Stazione Appaltante, gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di autorizzazione.

Articolo 15. Giurisdizione applicabile – Foro di competenza

1. Per ogni controversia dovesse sorgere dall'applicazione del presente Regolamento si applica la legge italiana, senza riferimento alcuno alle norme di diritto internazionale privato in materia di conflitto di leggi;

2. Le parti si impegnano, ai sensi e per gli effetti della previsione di cui all'articolo 29 c.p.c., ad instaurare ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione od efficacia del presente Regolamento, o comunque connessa o dipendente dallo stesso, esclusivamente avanti al foro di Venezia.

Articolo 16 – Trattamenti dei dati raccolti presso gli operatori economici – Informativa Privacy

1. Titolare del trattamento

La Stazione Appaltante “Concessioni Autostrade Venete – CAV S.p.a.”, con sede in Via Bottenigo 64/A 30175 Venezia – Marghera (la "**Stazione Appaltante**"), che può essere contattata via mail all'indirizzo privacy@cavspa.it, tratterà i dati personali di coloro che intendono iscriversi all'Elenco degli Operatori Economici societario e partecipare a procedure di gara secondo le modalità indicate nel presente Regolamento in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (il "**Regolamento Privacy**") e del D. Lgs. 169/2003 e s.m.i..

2. Tipologia di dati trattati dalla Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante raccoglie e tratta le categorie di dati personali indicati nel modulo di iscrizione forniti dagli Operatori Economici (gli "**Interessati**"), tra cui i dati identificativi e di contatto e i dati relativi a condanne penali e reati.

3. Finalità del trattamento

La Stazione Appaltante tratta i dati personali per le seguenti finalità:

- a) valutazione del profilo professionale ai fini dell'affidamento dell'incarico;
- b) conformità alla normativa applicabile (con particolare riferimento al d.lgs 50/2016 s.m.i.) nonché per rispondere ad eventuali richieste di pubbliche autorità;

(le finalità dalla lettera a) e b) sono congiuntamente definite "Finalità di Valutazione").

I dati saranno inoltre trattati per:

- c) far valere e difendere i diritti della Stazione Appaltante;

(la finalità di cui alla lettera c) è detta "Finalità di Interesse Legittimo").

Il trattamento dei dati personali è necessario con riferimento alle Finalità di Valutazione, data la sua essenzialità al fine di determinare se l'Operatore Economico possa partecipare alla procedura di affidamento e adeguarsi alle disposizioni della normativa applicabile (con particolare riferimento al d.lgs 50/2016 s.m.i.).

Qualora l'Operatore Economico non fornisca i dati personali necessari per le Finalità di Valutazione, non sarà possibile procedere alla valutazione del suo profilo da parte della Stazione Appaltante e conseguentemente all'ammissione all'interno dell'Elenco Operatori Economici.

4. Fondamento giuridico del trattamento

Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla Sezione 3, lett. a) e b) è effettuato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) del Regolamento Privacy, per adempiere ad un obbligo legale finalizzato alla iscrizione all'interno dell'Elenco Operatori Economici; il trattamento dei dati per la finalità di cui alle lett. c) è effettuato per il perseguimento dell'interesse legittimo delle Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f), del Regolamento Privacy.

5. Modalità del trattamento

I dati personali possono essere trattati con strumenti manuali o informatici, idonei a garantirne la sicurezza, la riservatezza e ad evitare accessi non autorizzati, diffusione, modifiche e sottrazioni dei dati grazie all'adozione di adeguate misure di sicurezza tecniche, fisiche ed organizzative.

6. Destinatari dei dati personali

Per le finalità di cui sopra, i dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari, situati all'interno dell'Unione Europea: (a) Gruppo Maggioli S.p.A. per la gestione e manutenzione del software e per la registrazione e conservazione dei dati nell'Elenco Operatori Economici; (b) Autorità competenti e soggetti ed autorità il cui diritto di accesso ai dati personali è espressamente riconosciuto dalla legge, da regolamenti o da provvedimenti emanati dalle autorità competenti; (c) terzi autorizzati ad espletare audit ovvero controlli di legge sulle autodichiarazioni.

Tali destinatari, a seconda delle circostanze, tratteranno i dati personali in qualità di titolari o responsabili del trattamento. Una lista completa dei responsabili del trattamento è reperibile, su richiesta, attraverso le modalità indicate alla Sezione 9 di seguito. I dati

saranno inoltre trattati dal personale della Stazione Appaltante a ciò espressamente autorizzato.

7. Trasferimento dati verso Paesi Extra UE

I dati personali non sono trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati fuori dall'Unione europea.

8. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui alla Sezione 3. In ogni caso, con riferimento ai trattamenti dei dati personali per le finalità di cui alla Sezione 3, lettere a) e b) i dati personali saranno conservati per tutta la durata dell'iscrizione dell'Operatore Economico nell'Elenco e, successivamente, per un periodo massimo di 18 mesi, al termine dei quali i dati saranno distrutti o resi anonimi, fatto salvo il caso in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile (Sezione 3, lett. b) e c)).

9. Diritti dell'Interessato

L'Operatore Economico potrà, in ogni momento e gratuitamente, mandando una e-mail privacy@cavspa.it, esercitare i seguenti diritti:

- (a) ottenere dalla Stazione Appaltante la conferma dell'esistenza o meno di dati che la riguardano, ottenere l'accesso ai dati ed essere informato circa il contenuto e la fonte dei dati;
- (b) verificarne l'accuratezza e richiederne la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione dei dati incompleti;
- (c) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione della legge applicabile;
- (d) opporsi in tutto o in parte, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 6, par. 1 lettere e) e f); e
- (e) chiedere alla Stazione Appaltante la limitazione del trattamento dei propri dati personali nel caso in cui:
 - contesti l'esattezza dei propri dati personali, per il periodo necessario alla Stazione Appaltante per verificare l'esattezza di tali dati;

- il trattamento sia illecito e Lei si opponga alla cancellazione dei propri dati personali e chieda invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- benché la Stazione Appaltante non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati Le sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; o
- si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento Privacy in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi cogenti della Stazione Appaltante per continuare il trattamento.

(6) ricevere una copia in formato elettronico dei propri dati personali, laddove l'Operatore voglia trasferire i dati personali che lo riguardano a sé stesso o ad un diverso fornitore di servizi, nelle ipotesi in cui la Stazione Appaltante effettui il trattamento dei dati personali sulla base del Suo consenso o sulla base della circostanza che il trattamento è necessario per la fornitura dei Servizi ed i dati personali sono trattati attraverso strumenti automatizzati.

Potrà reperire l'elenco completo dei Suoi diritti su www.garanteprivacy.it.

Le ricordiamo che, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi le disposizioni di cui al Regolamento Privacy, può sempre proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), o, se diversa, all'autorità Garante del Paese in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

10. **Responsabile della Protezione dei dati**

Il responsabile della protezione dei dati personali nominato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento Privacy è contattabile al seguente indirizzo e-mail dpo@cavspa.it

L'Operatore potrà visionare il testo dell'Informativa privacy costantemente aggiornata sul sito internet www.cavspa.it.